



Tribunale ordinario di Milano



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

PROTOCOLLO PER UDIENZE CIVILI

(Articolo 221 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive deroghe e integrazioni ex Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 art. 23 commi 6, 7, 9 prorogato ex DL 2/2021 e successive proroghe)

Letti e considerati:

- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 (*“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 art. 1;
- il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (*“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*) convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 ai sensi del quale l'articolo 221 è stato sostituito dal seguente: *«Art. 221 (Modifica all'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e disposizioni in materia di processo civile e penale)¹:*

¹ Segue “2. Tenuto conto delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID-19, (...) si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 10.

3. Negli uffici che, hanno la disponibilità del servizio di **deposito telematico**, anche gli atti e i documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato previsto dall'articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo testo unico, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal primo periodo del presente comma, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica prevista dall'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste un'indifferibile urgenza, il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematica.

4. Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai **difensori** delle parti siano sostituite dal deposito telematico di **note scritte** contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del Codice di procedura civile.

6. La partecipazione alle udienze civili di una o più parti o di uno o più difensori può avvenire, su istanza dell'interessato, mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. La parte può partecipare all'udienza solo

- il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83 (*“Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”*) convertito, con modificazioni, dalla L. 25 settembre 2020, n. 124;
- il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 (*“Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”*) ed in particolare l'art. 1, che, modificando l'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, ha prorogato il termine dello stato di emergenza legato alla diffusione del Covid-19 al 31 gennaio 2021;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020, che ha dettato *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”*;
- il Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 (*“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”*), all'art. 23 ha stabilito che *“Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 9”*.²

dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione. L'istanza di partecipazione mediante collegamento a distanza è depositata almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'udienza. Il giudice dispone la comunicazione alle parti dell'istanza, dell'ora e delle modalità del collegamento almeno cinque giorni prima dell'udienza. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui accerta l'identità dei soggetti partecipanti a distanza e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni ne dato atto nel processo verbale.

7. Il giudice, con il consenso preventivo delle parti, può disporre che l'udienza civile che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzata all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, si svolga mediante **collegamenti audiovisivi** a distanza individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. L'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice dispone la comunicazione ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, del giorno, dell'ora e delle modalità del collegamento. All'udienza il giudice dà atto delle modalità con cui accerta l'identità dei soggetti partecipanti e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà. Di questa e di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale.

8. In luogo dell'udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'articolo 193 del Codice di procedura civile, il giudice può disporre che il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico”.

² Si riportano i seguenti commi “6. Il giudice può disporre che le udienze civili in materia di separazione consensuale di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile e di divorzio congiunto di cui all'articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 siano sostituite dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 221, comma 4, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel caso in cui tutte le parti che

- l'art. 23 che prevede: "Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui l'articolo 221 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ove non espressamente derogate dalle disposizioni del presente articolo".
- la legge 18 dicembre 2020 n. 176, articolo 23 comma 1;
- **premesso** che il D.L. n. 2/2021 entrato in vigore il 14 gennaio 2021 – ha prorogato dal 31 gennaio al 30 aprile 2021 il termine dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 19/2020, convertito con modificazioni dalla L. 35/2020;
- **considerato** che tutti i citati interventi normativi, per quanto riguarda l'attività giurisdizionale, sono sorretti dall'esigenza, da un lato, di ridurre le forme di contatto ai fini del contenimento della virosi e, dall'altro, di assicurare la indefettibile continuità del servizio "giustizia" (non è rinvenibile nella attuale legislazione primaria alcuna indicazione di sospensione di tale funzione essenziale);
- **considerata** la particolare situazione in cui versa l'area lombarda e milanese, in relazione alla situazione epidemiologica e al carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e delle varianti;
- **letta** la delibera del CSM del 4.11.2020 ai sensi della quale viene assegnato alla Dirigenza degli Uffici Giudiziari altresì il compito di *"di promuovere, per rendere concretamente praticabili le modalità di trattazione sopra indicate, l'adozione di protocolli con l'avvocatura per l'individuazione di modalità condivise di partecipazione da remoto o di trattazione scritta"*;
- richiamato il Precedente Protocollo per le Udienze Civili del Maggio 2020, si conviene quanto segue.

Titolo I

PRINCIPI COMUNI

1. Nel rispetto delle previsioni di legge, la scelta delle specifiche modalità di trattazione delle udienze è affidata alla decisione del giudice della causa, anche in relazione alla natura e alle specificità della stessa, tenuto conto altresì delle linee guida del Presidente del Tribunale;
2. Il giudice può revocare l'udienza ex art. 184 c.p.c. con conseguente pronuncia dell'ordinanza di ammissione dei mezzi di prova da parte del giudice e fissazione dell'udienza di prosecuzione, salvo che ritenga di provocare il contraddittorio sulla terza memoria, anche su istanza motivata di una delle parti;

avrebbero diritto a partecipare all'udienza vi rinuncino espressamente con comunicazione, depositata almeno quindici giorni prima dell'udienza, nella quale dichiarano di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e, nei giudizi di separazione e divorzio, di non volersi conciliare.

7. In deroga al disposto dell'articolo 221, comma 7, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il giudice può partecipare all'udienza anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario.

9. Nei procedimenti civili e penali le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge".

3. Nei processi esecutivi in cui il debitore non è costituito, il giudice dell'esecuzione celebrerà udienza (da remoto o a trattazione scritta) in Tribunale per il caso in cui il debitore compaia personalmente o vi siano interventi il giorno dell'udienza, mentre le parti costituite non compariranno fisicamente; nel caso di intervento o di comparizione del debitore che necessiti di instaurazione del contraddittorio, il giudice rinvierà ad altra udienza;

Titolo II

SVOLGIMENTO DELL'UDIENZA DA REMOTO

Art. 221 L. 17 luglio 2020, n. 77 (Modifica all'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27): *"7. Il giudice, con il consenso preventivo delle parti, può disporre che l'udienza civile che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzata all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. L'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice dispone la comunicazione ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, del giorno, dell'ora e delle modalità del collegamento. All'udienza il giudice dà atto delle modalità con cui accerta l'identità dei soggetti partecipanti e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà. Di questa e di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale.*

"6. La partecipazione alle udienze civili di una o più parti o di uno o più difensori può avvenire, su istanza dell'interessato, mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. La parte può partecipare all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione. L'istanza di partecipazione mediante collegamento a distanza è depositata almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'udienza. Il giudice dispone la comunicazione alle parti dell'istanza, dell'ora e delle modalità del collegamento almeno cinque giorni prima dell'udienza".

Capo I

Attività preliminari all'udienza.

1. Per semplificare lo svolgimento delle udienze da remoto, le parti firmatarie del presente Protocollo ritengono sufficiente l'assenza di esplicito dissenso allo svolgimento dell'udienza fissata di iniziativa del giudice, secondo le modalità di collegamento audio-visivo, e/o l'acquisizione del consenso assunta nel verbale di udienza.
2. Il provvedimento conterrà l'espressa indicazione che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della cancelleria alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti. Il provvedimento conterrà altresì l'espressa indicazione che le parti eventualmente non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del provvedimento stesso potranno accedere al fascicolo informatico mediante "richiesta di visibilità", onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come link nel provvedimento di fissazione dell'udienza.

3. La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello “storico del fascicolo” l’annotazione “udienza da remoto”.
4. Per la migliore riuscita della udienza in videoconferenza da remoto è opportuno per il difensore - ricevuto il link- scaricare tempestivamente il software ivi indicato, creare l’utente e poi collegarsi per l’udienza con un dispositivo hardware idoneo al suo supporto ed alla videoripresa da remoto; è importante da parte di tutti dotarsi di una connessione stabile e veloce che ne consenta l’utilizzo.
5. Ai fini conciliativi, i procuratori si impegnano a raccogliere e a spendere i poteri della procura speciale ex art. 185 c.p.c.;

Capo II

Nel verbale di udienza il giudice

1. prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale ovvero scritta per il praticante abilitato, ex art. 14 co. 2 L. n. 247/2012) e delle parti, nonché della presenza, nella stanza da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali consulenti tecnici di ufficio, magistrati in tirocinio, tirocinanti, co-difensori, praticanti procuratori);
2. prende atto della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell’udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati, è che siano presenti fisicamente soggetti non legittimati; nonché della dichiarazione della parte che si colleghi da un luogo diverso da quello da cui si collega il difensore che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati;
3. Le parti personalmente parteciperanno all’udienza preferibilmente dallo studio del proprio difensore;
4. adotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell’udienza contenente il link di collegamento;
5. Il giudice, i procuratori delle parti e le parti, se collegate da luogo distinto, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell’udienza la funzione video; il giudice disciplinerà l’uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti; è vietata la registrazione dell’udienza;
6. La produzione di documenti in udienza, di cui non sia stato possibile il previo deposito telematico in consolle, potrà avvenire mediante l’eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo – sempre se autorizzato espressamente dal giudice - e varrà come mera esibizione, con necessità di regolarizzare successivamente il deposito nel rispetto della normativa sul PCT; i difensori devono scansionare e salvare sul proprio dispositivo -che usano per il collegamento e tenere pronto per la condivisione dello schermo- il documento che intendono esibire; potranno essere ammesse dal giudice deduzioni delle parti tramite l’uso della chat o di altro strumento di condivisione dei testi;
7. In caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari, il Giudice tenterà il ripristino del collegamento tramite i recapiti inviati via e-mail o depositati in consolle e, ove non possibile, il giudice dovrà rinviare l’udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d’udienza contenente il disposto rinvio;

8. Al termine dell'udienza, il giudice inviterà i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente;
9. Se all'esito della discussione occorre assumere provvedimenti decisorii contestuali, previa camera di consiglio, per i quali l'ordinamento prevede la lettura in udienza alle parti, il giudice interromperà il collegamento sospendendo l'udienza da remoto (per l'ingresso virtuale in camera di consiglio), indicando, con l'accordo dei procuratori delle parti, l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto tramite l'uso dell'applicativo per la lettura del dispositivo salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura (per ovviare all'oggettiva difficoltà di determinare a priori la durata della camera di consiglio ed evitare il disagio delle parti di subire eventuali successivi rinvii di orari).
10. Per quanto riguarda la sottoscrizione del verbale di conciliazione dinanzi al giudice, le relative istruzioni potranno essere oggetto di specifiche linee guida elaborate dalle singole sezioni.

Titolo III

SVOLGIMENTO DELL'UDIENZA MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE SCRITTE

art. 221 L. 17 luglio 2020, n. 77 (Modifica all'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27): *"4. Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai **difensori** delle parti siano sostituite dal deposito telematico di **note scritte** contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile.*

Capo I

Attività preliminari all'udienza.

1. Le parti di questo protocollo danno atto che il termine di termine di 30 giorni spesso non può essere rispettato in quanto la legislazione emergenziale può intervenire anche su udienze già programmate all'interno dell'arco temporale individuato dalla norma.
2. Il giudice dispone che l'udienza venga svolta secondo le suddette modalità con provvedimento telematico, assegnando congruo termine, eventualmente differenziato per ciascuna parte, per il deposito telematico delle note scritte contenenti le istanze e conclusioni o del foglio di precisazione delle conclusioni;
3. Il giudice al fine di rispettare l'integrità dei termini a comparire ex art. 163 bis c.p.c. e di quelli di cui all'art. 166 c.p.c. per la costituzione del convenuto, avrà cura che le eventuali note di replica di parte attrice non abbiano termine di scadenza anteriore alla data della prima udienza per consentire lo sviluppo delle difese attoree a pena di decadenza, tenuto anche conto della facoltà del convenuto di costituirsi fino al giorno dell'udienza;

4. La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento di assegnazione dei termini per le note ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello “storico del fascicolo” l’annotazione “trattazione scritta”;
5. Il giudice, alla data fissata per l’udienza, verifica la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento di cui al punto 2);
6. Il giudice dovrà redigere un verbale, dando atto di chi ha depositato la nota e provvedendo già contestualmente per l’ulteriore sviluppo della causa o, in alternativa, trattenendo in riserva la decisione; l’udienza comunque fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato “fuori udienza” il provvedimento del giudice e costituirà il dies a quo per la decorrenza dei termini per le parti; se con detto provvedimento il giudizio non venisse definito, il giudice avrà cura di prendere i provvedimenti necessari all’ulteriore corso del giudizio;
7. I difensori depositeranno in via telematica nel termine assegnato:
 - a. note scritte, da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare), contenenti istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell’oggetto e della tipologia delle istanze (ad es. inibitoria; istanza ex art. 348 bis, ecc.), se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;
 - b. oppure, per la trattazione di udienze di precisazione delle conclusioni, il relativo foglio nel quale potrà essere contenuta la dichiarazione che non si intende accettare il contraddittorio sulle domande nuove eventualmente formulate dalla controparte e potrà essere presente la rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.;
8. Ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo informatico, il giudice è autorizzato a domandare alle parti di depositare, in occasione del deposito della nota scritta, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul P.C.T.;
9. In caso di mancato deposito da parte di tutte le parti in causa delle note autorizzate o del foglio di precisazione delle conclusioni, si configura mancata comparizione e il giudice provvederà con autonoma ordinanza ai sensi dell’art. 309 c.p.c. fissando udienza successiva;

comma 8. *“In luogo dell’udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d’ufficio ai sensi dell’articolo 193 del codice di procedura civile, il giudice può disporre che il consulente, prima di procedere all’inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico”.*
10. Visto il comma 8, il giudice nel decreto con cui detta le modalità di udienza –da comunicare anche al consulente tecnico di ufficio nominato- assegna eventualmente dei termini per note autorizzate per formulare brevi osservazioni al quesito già articolato; il giudice adotterà i provvedimenti necessari conseguenziali; nel termine assegnato dal giudice, il consulente tecnico di ufficio depositerà dichiarazione di impegno e accettazione dell’incarico firmati digitalmente e indicazione della data, orario e modalità di inizio delle operazioni peritali; il giudice con successivo

provvedimento fisserà i termini di deposito della bozza, per l'invio delle osservazioni all'ausiliario del giudice e per il deposito della relazione definitiva e fisserà l'udienza di prosecuzione;

Disposizioni finali

1. Giusto l'art. 88 c.p.c., per ovviare ad eventuali disguidi organizzativi, in ogni caso di deposito di atti di parte, detti atti vanno inviati via p.e.c. alla controparte nella medesima data.

Milano li 4 maggio 2021

Il Presidente
del Tribunale di Milano
Dott. Roberto Bichi

Il Presidente del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano
Avv. Vinicio Nardo

BICHI ROBERTO
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA/80184430587
04.05.2021 14:33:27 UTC

Firmato digitalmente da: Vinicio Setti
mio Nardo
Motivo: Protocollo udienze civili
Luogo: Milano
Data: 04/05/2021 11:42:27